



SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO

Piazza Cesare Battisti 1
25025 Manerbio (BS)
Tel. 030 938700
C.F. 00303410179 - P.IVA 00553300989

www.comune.manerbio.bs.it
protocollo@pec.comune.manerbio.bs.it
protocollo@comune.manerbio.bs.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE "MERCATO SETTIMANALE"

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2018

PREMESSA

Le presenti disposizioni sono finalizzate a garantire il normale e corretto svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, ai sensi del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114, della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6 e della Legge Regionale 03/04/2001, n. 6, all'interno del mercato settimanale.

Art. 1 - Tipologia, luogo ed orari di svolgimento, modalità di accesso e sistemazione.

1. Il mercato ha frequenza settimanale: si svolge nella giornata di mercoledì, nelle aree previste nel successivo articolo 2.
2. Ai concessionari di posteggio è fatto obbligo di occupare il proprio stallo entro e non oltre le ore 07.30
3. L'orario di vendita al pubblico è fissato dalle ore 08.00 alle ore 13.30
4. Ai concessionari di posteggio è consentito l'allestimento del proprio banco, del proprio automezzo o auto market entro le ore 08.00. Il posteggio dovrà essere liberato da ogni ingombro e/o rifiuti entro le ore 14.00.
5. Ogni operatore commerciale è tenuto a garantire l'ingresso agli altri operatori, siano essi concessionari di posteggio o commercianti iscritti nella graduatoria di spunta.
6. Non è permesso sgomberare prima dell'orario di chiusura del mercato, se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitarne il transito).
7. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato.

Art. 2 - Collocazione

1. E' destinata allo svolgimento del mercato l'area ubicata in Piazza Giovanni Falcone (Magistrato), evidenziata nell'allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, i cui posteggi sono così ripartiti:
 - n. 19 riservati al settore alimentare di cui n°1 riservato ai produttori agricoli; 1 occupato alternativamente da 2 operatori (posteggio quindicinale);
 - n. 75 riservati al settore non alimentare di cui n° 1 posteggio usato alternativamente da battitori e produttori agricoli e n° 1 occupato alternativamente da 2 operatori (quindicinale);
2. L'area adibita alla vendita di prodotti alimentari è dotata di allacciamenti ai pubblici servizi e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
3. La suddivisione merceologica è così composta: nella zona nord della piazza sono ubicati i posteggi assegnati agli alimentaristi in quanto area dotata di allacci pubblici. (rosso nella planimetria allegata), la restante area mercatale sarà destinata ai rimanenti posteggi non alimentari (blu nella planimetria).

Art. 3 – Modifiche e trasferimenti

1. Eventuali modifiche del giorno di svolgimento, della localizzazione, del numero di posteggi dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, effettuate le consultazioni di legge.

2. Qualora si proceda:
 - alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area mercatale esistente,
 - al trasferimento di parte o dell'intero mercato in altra sede,la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità:
 - a) anzianità di presenza storica sul mercato;
 - b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili.
3. Sono comunque fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

Art. 4 - Presenze sul mercato

1. Sono considerate presenze effettive in un mercato le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato.
2. La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell'impresa o del legale rappresentante, in caso di società. Qualora questi soggetti siano impediti, è ammessa la presenza sostitutiva di un dipendente o di un collaboratore familiare.
3. I concessionari di posteggio non presenti entro l'orario di inizio del mercato non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti, senza che possano richiedere la restituzione di canoni o tasse pagate.

Art. 5 – Assegnazione provvisoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sul mercato, sono assegnati in via provvisoria ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 lettere a) e b) del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114, secondo i seguenti criteri:
 - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze;
 - b) a parità di presenze, all'operatore che vanta la maggiore anzianità desumibile dal registro Imprese di CCIAA.

Gli operatori potranno essere ammessi alle operazioni di spunta a condizione che appartengano al medesimo settore merceologico (alimentare o non alimentare) del posteggio libero e siano presenti all'atto dell'assegnazione giornaliera con un titolo autorizzatorio di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114, lettera a) oppure lettera b).

2. Per poter partecipare alle operazioni di spunta è necessario presentare richiesta, con modalità telematica, allo Sportello Unico Attività Produttive che provvederà a verificare i titoli abilitativi previsti dalla normativa e a comunicare al Comando di Polizia Locale l'ammissibilità o meno alla spunta.
3. Gli operatori ammessi alla spunta devono presentarsi all'ingresso del mercato entro le ore 7:30 del giorno di effettuazione del mercato, muniti dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica indicato nella domanda di partecipazione alla spunta che dovrà essere corredata di licenza, carta d'esercizio ed attestazione in corso di validità.
4. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, lo Sportello Unico Attività Produttive formerà apposita graduatoria distinta tra settore alimentare e settore non alimentare, attribuendo un punto per ogni giornata di presenza alle operazioni di spunta.

5. E' confermata la validità delle graduatorie di spunta esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento.
6. La graduatoria della spunta è aggiornata dall'ufficio Commercio.
7. Lo Sportello Unico Attività Produttive provvede alla cancellazione dalla graduatoria di spunta dei nominativi che sono risultati assenti alle operazioni di spunta per più di 12 giorni di mercato, anche non consecutivi, in ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per gravidanza, malattia o infortunio. Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze, gli spuntisti devono presentare, entro 15 giorni, allo Sportello Unico Attività Produttive la relativa documentazione.

Art. 6 – Autorizzazioni su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione nel mercato è rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività.
2. Ai fini dell'assegnazione di nuovi posteggi o dei posteggi che si rendessero disponibili, il Comune provvede ai sensi dell'articolo 23 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6.

Art. 7 - Concessione di suolo pubblico

1. L'atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. La durata della concessione e i criteri di rinnovo sono stabiliti dal Comune sulla base dei criteri indicati dall'Intesa Stato-Regioni del 05/07/2012 e dagli eventuali successivi provvedimenti. Restano fatte salve le possibilità di revoca motivata delle concessioni per le motivazioni previste dalle norme in materia.
3. Esso può essere trasferito a terzi unicamente in caso di trasferimento in proprietà o gestione dell'azienda.
4. Il Comune provvede a rilasciare un atto unico di autorizzazione e concessione di suolo pubblico, unificando la validità delle stesse.
5. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è soggetta al pagamento del relativo canone, determinato sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, da corrispondere in unica soluzione entro la data del 30 giugno di ciascun anno da parte dell'operatore che occupa il posteggio alla data di scadenza dei termini di pagamento.
6. Ai sensi del vigente Regolamento comunale per le occupazioni di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone il mancato versamento del canone, nei termini stabiliti, comporta la sospensione dell'atto di concessione (licenza), sino a quando il pagamento non risulti eseguito. In tal caso, le assenze maturate saranno conteggiate ai fini della revoca dell'autorizzazione, come previsto dall'articolo 16 del presente Regolamento.

Art. 8 - Gestione del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato, attraverso apposito personale dipendente o delegando all'esterno l'erogazione dei servizi necessari al funzionamento del mercato.
2. Il controllo del mercato settimanale è affidato al Corpo di Polizia Locale. L'incaricato del servizio provvederà a quanto segue:
 - a) rilevazione delle assenze;
 - b) assegnazione posteggi liberi agli spuntisti e riscossione del relativo canone di occupazione;
 - c) rilevazione degli spuntisti ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio;

Art. 9 - Funzionamento del mercato

1. Nello svolgimento del mercato vanno rispettate le seguenti disposizioni:
 - a) esibizione, a richiesta degli organi di controllo, dei documenti autorizzativi;
 - b) rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi;
 - c) uso di attrezzature idonee sotto il profilo igienico-sanitario;
 - d) raccolta dei rifiuti e dei residui e loro conferimento secondo le modalità stabilite dal Comune;
 - e) non utilizzo di apparecchi sonori, salvo apparecchi per musica con volume sonoro minimo);
 - f) rispetto della superficie assegnata;
 - g) le merci appese agli ombrelloni o alle tende non devono superare, nella loro proiezione a terra, la metratura assegnata;
 - h) mantenere le tende di protezione al banco vendita ad una altezza minima di mt. 2,20;
 - i) obbligo di mantenere l'autoveicolo preposto all'attività di vendita o l'automarket all'interno del posteggio assegnato per tutta la durata del mercato, salvo i casi preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.
 - j) obbligo di sanificazione per la merce usata, con esposizione di un cartello che indica la vendita di tale merce almeno cm 50x70 al fine di una precisa informazione per il consumatore finale

Art. 10 - Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante, purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59.
2. La Segnalazione Certificata di Inizio attività di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione deve essere trasmessa al SUAP e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 3 del presente regolamento (suddivisione merceologica del mercato).
3. Il subentrante per atto tra vivi deve presentare Segnalazione Certificata di Inizio attività di subingresso entro quattro mesi, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità, e comunque prima di presentarsi sul mercato.
4. Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare provvisoriamente l'attività, deve presentare Segnalazione Certificata di Inizio attività di reintestazione entro un anno dalla morte del dante causa, e comunque prima di presentarsi sul mercato.
5. Trascorsi inutilmente tali termini, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Art. 11 - Posteggi per i produttori agricoli

1. Nell'ambito del mercato settimanale è riservato un posteggio ai produttori agricoli di beni alimentari, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29/12/1993, n. 580, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228, per un periodo di tempo riferito alla stagionalità dei prodotti. La perdita della caratteristica di produttore agricolo di beni alimentari comporterà la revoca immediata della concessione di posteggio.
2. L'assegnazione dei posteggi avviene secondo i criteri indicati dall'art. 23 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6.

3. Ai produttori agricoli si applicano le norme di decadenza dalla concessione di posteggio previsti per gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
4. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche che concorrono alla spunta

Art. 12 - Normativa igienico-sanitaria

1. Nello svolgimento del mercato devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti, dai regolamenti dell'ATS territorialmente competente e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali.

Art. 13 - Forme di consultazione delle parti sociali

1. Il Comune tramite la Commissione Consigliare consultiva di riferimento dovrà consultare le associazioni dei consumatori e associazioni di categoria maggiormente rappresentative, del commercio su aree pubbliche.
2. La Commissione è sentita in riferimento:
 - a) alla programmazione dell'attività;
 - b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.
 - f) Ogni variazione dovrà essere sottoposta al parere deliberativo del Consiglio Comunale come indicato nell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 14 - Divieti e prescrizioni generiche e per gli operatori commerciali

1. E' vietato a chiunque l'esercizio dell'accattonaggio nell'area mercatale.
2. E' vietato a chiunque introdurre veicoli a motore nell'area mercatale durante l'orario di svolgimento del mercato ad eccezione dei veicoli di soccorso in servizio d'emergenza.
3. E' vietato a chiunque disturbare le operazioni di spunta o lo svolgimento della normale attività di mercato.
4. E' vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante durante l'orario di svolgimento del mercato nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri lineari dal posteggio più vicino.
5. L'eventuale rifornimento delle merci può essere effettuato solo al di fuori dell'area mercatale.
6. E' vietato, nell'area mercatale e sue pertinenze (aree e vie perimetrali), a chiunque intraprendere attività estranee a quella di mercato (artisti di strada, manifestazioni, pubblicità, anche in forma di volantinaggio, raccolta di firme etc.), anche quando non comportino occupazione di suolo pubblico. Le eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Comando di Polizia Locale per comprovate finalità culturali o di interesse collettivo;

Art. 15 - Sanzioni e sospensione dell'attività

1. Fatte salve le sanzioni stabilite dal Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e dalla Legge Regionale 02/02/2010, n. 6, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è punita

con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €50,00 ad un massimo di €500,00, con applicazione dell'art. 16, comma 1 della Legge 24/11/1989, n. 689.

2. Qualora la gravità del fatto lo richieda o in caso di recidiva, il Comando di Polizia Locale può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario di posteggio, fisso o provvisorio. Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive potrà assumere i seguenti ulteriori provvedimenti:
 - richiamo con diffida;
 - sospensione del posteggio fino a 20 giorni di calendario.
3. Si considerano di particolare gravità:
 - le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - l'abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata;
 - il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano;
 - il disturbo delle operazioni di spunta o del normale svolgimento dell'attività di mercato.
4. La recidiva si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione potrà essere revocata nei seguenti casi:
 - a) perdita da parte del titolare dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente;
 - b) mancato assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali come da articolo 21, comma 4 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6;
 - c) mancato inizio dell'attività entro il termine di 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità
 - d) mancato utilizzo del posteggio assegnato, senza giustificato motivo, per più di 17 giorni in ciascun anno, salvo il caso di assenza per gravidanza, malattia o infortunio;
 - e) qualora non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale a seguito di richiesta di controllo degli organi di vigilanza;
 - f) in caso di subentro:
 - per atto tra vivi, qualora non sia comunicato l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dal trasferimento in gestione o proprietà, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità;
 - per causa di morte del titolare, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di subingresso;
2. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, per fatto non imputabile all'operatore, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad individuare una soluzione alternativa nell'ambito dei posteggi disponibili nel mercato o mediante istituzione di un nuovo posteggio nell'area di mercato.


Art 17- Scambio di posteggio

Gli operatori già concessionari non possono effettuare autonomamente nessun scambio di posteggio se non con l'espresso consenso scritto da parte dell'Ufficio Commercio del Comune di Manerbio.

L'istanza per lo scambio, a firma congiunta, deve essere inoltrata al Comune che, dopo aver effettuato le verifiche del caso, potrà rigettare od accogliere la richiesta, provvedendo al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi.

Art. 18- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entra in vigore al momento della conseguita esecutività.
2. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione precedente in materia di commercio su area pubblica ed in particolare il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25 settembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni e si applica anche in caso di spostamento provvisorio del mercato in altra sede.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti



21.10.2005



ESTRATTO MAPPA Foglio 6		N
COMUNE DI MANERBIO		1
Provincia di Brescia		SCALA 1:800
Piazza Falcone		
PLANIMETRIA GENERALE		
Ufficio Tecnico Comunale - Lavori Pubblici - Comune di Manerbio		